

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 797)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 12 novembre 1959 (V. Stampato n. 543)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 NOVEMBRE 1959

Modifica all'articolo 105 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il terzo comma dell'articolo 105 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, ferme restando le altre disposizioni dello stesso articolo, è sostituito dai commi seguenti:

« Alle ispezioni periodiche e straordinarie al servizio degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unificati, procedono i magistrati ispettori da soli o con la assistenza autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario addetto alla Corte di cassazione o alla Corte di appello.

Alle stesse ispezioni possono procedere da soli anche i cancellieri ispettori ».